



LEGGE

**CHE ABOLISCE GLI ATTI IN VIA ECONOMICA INNANZI ALLA REGGENZA E
ATTRIBUISCE AL GIUDICE CONCILIATORE AMPIE FUNZIONI CONCILIATIVE**

28 Agosto 1914 N. 25

Art. 1.

- La conciliazione delle controversie e delle contestazioni di qualsiasi genere viene demandata al Giudice Conciliatore.

Art. 2.

- Gli atti in via economica fino ad oggi compiuti innanzi alla Reggenza sono aboliti eccezion fatta per ciò che riflette le cessione e la sequestrabilità degli stipendi a norma della legge 27 Maggio 1899 (1).

Art. 3.

- Agli atti economici di cui nel precedente articolo si intende sostituito il verbale da compiersi avanti il Conciliatore a norma dell'art. 7 della Legge 10 Dicembre 1884 (2).

Art. 4.

- Il Giudice Conciliatore dovrà fissare due udienze alla settimana per esaurire personalmente le incombenze di cui sopra.

Art. 5.

- Le disposizioni contenute nella Legge 10 Dicembre 1884 sul Giudice Conciliatore saranno osservate in quanto siano confacenti con quelle della presente.

Art. 6.

- La presente Legge entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua legale pubblicazione.

(1) R. pag. 359.

(2) R. pag. 353.